



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 84 DEL 09/08/2011

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 28/05/2025

IN VIGORE DAL 19/07/2025



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



Sommario

TITOLO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI.....	5
ART. 1 - Disposizioni generali.....	5
ART. 2 - Territorio.....	5
ART. 3 - Stemma e Gonfalone.....	6
ART. 4 - Funzioni del Comune.....	6
ART. 5 - Partecipazione.....	8
ART. 6 - Compiti del Comune.....	8
ART. 7 - Albo Pretorio.....	8
ART. 8 - Lo Statuto.....	8
ART. 9 - Potestà regolamentare.....	9
ART. 10 - Attività di programmazione e pianificazione.....	10
ART. 11 - Attività di indirizzo politico e attività amministrativa.....	10
ART. 12 - Attività contrattuale.....	10
ART. 13 - Tutela degli interessi della Comunità.....	11
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.....	11
ART. 14 - Organi.....	11
Capo I - CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI.....	11
ART. 15 - Il Consiglio Comunale.....	11
ART. 16 - Consiglio Comunale dei ragazzi.....	12
ART. 17 - Indirizzi generali di governo.....	12
ART. 18 - Funzioni di controllo del Consiglio Comunale.....	12
ART. 19 - Funzionamento del Consiglio.....	13
ART. 20 - Consiglieri Comunali.....	13
ART. 21 - Trasparenza nelle cariche elettive.....	14
ART. 22 - Gruppi consiliari.....	14
ART. 23 - Commissioni consiliari permanenti.....	15
ART. 24 - Commissioni speciali.....	15
ART. 25 - Commissione per la pari opportunità.....	15
Capo II - LA GIUNTA COMUNALE.....	16
ART. 26 - Ruolo e funzioni della Giunta Comunale.....	16
ART. 27 - Composizione e nomina della Giunta.....	16
ART. 28 - Vice Sindaco.....	17
Capo III - IL SINDACO.....	17
ART. 29 - Il Sindaco.....	17
ART. 30 - Deleghe.....	18
TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	18
ART. 31 - Criteri direttivi.....	18
Capo I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE.....	19
ART. 32 - Forme associative.....	19
ART. 33 - Consulte tematiche.....	19
ART. 34 - Assemblea dei cittadini.....	20



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



ART. 35 - Assemblea dei migranti.....	20
ART. 36 - Istanze e petizioni.....	20
ART. 37 - Proposte.....	21
Capo II - REFERENDUM CONSULTIVO.....	21
ART. 38 - Referendum.....	21
ART. 39 - Comitato promotore.....	22
ART. 40 - Efficacia del referendum.....	22
Capo III - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.....	22
ART. 41 - Partecipazione al procedimento amministrativo.....	22
ART. 42 - Azione popolare sostitutiva.....	23
Capo IV - DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE.....	23
ART. 43 - Pubblicità degli atti e delle informazioni.....	23
ART. 44 - Diritto di accesso.....	24
Capo V – IL DIFENSORE CIVICO.....	24
Art. 45 – Il difensore civico.....	24
TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE.....	24
ART. 46 - Principi strutturali e organizzativi.....	24
ART. 47 - Organizzazione degli uffici e del personale.....	25
ART. 48 - L'ordinamento degli uffici e dei servizi.....	25
ART. 49 - Funzioni di direzione.....	26
ART. 50 - Incarichi di direzione.....	26
ART. 51 - Incarichi esterni.....	26
ART. 52 - Collaborazioni esterne.....	26
ART. 53 - Conferenza dei responsabili di direzione.....	27
ART. 54 - Il Segretario Comunale.....	27
TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE.....	27
ART. 55 - Autonomia finanziaria e criteri generali.....	27
Art. 56 - Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali.....	28
ART. 57 – Programmazione e pianificazione.....	28
ART. 58 - Conservazione e gestione del patrimonio.....	28
ART. 59 - Revisione economico finanziaria.....	29
ART. 60 - Controllo di gestione.....	29
ART. 61 - Tesoreria e concessionario della riscossione.....	30
TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E FORME DI GESTIONE.....	30
ART. 62 - Servizi comunali.....	30
ART. 63 - Gestione in economia.....	30
ART. 64 - Concessione a terzi.....	31
ART. 65 - Aziende speciali.....	31
ART. 66 - Istituzioni.....	31
ART. 67 - Amministratori delle aziende e delle istituzioni.....	31
ART. 68 - Società per azioni o a responsabilità limitata.....	32
ART. 69 - Convenzioni.....	33



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



ART. 70 - Consorzi.....	33
ART. 71 - Accordi di programma.....	33



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



TITOLO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

ART. 1 - Disposizioni generali

1. La comunità locale di Castagneto Carducci è autonoma. La titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio guida per la formazione dello statuto, dei regolamenti e dell'ordinamento generale del Comune.
2. La comunità, secondo le norme della Costituzione, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e del presente statuto, è rappresentata dal Comune di Castagneto Carducci che ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, culturali, economiche e sindacali alla vita pubblica. Il Comune, nell'ambito della propria programmazione, favorisce la partecipazione ed il coinvolgimento, nello svolgimento di attività e servizi, anche dei cittadini, sia come singoli che come collettività delle famiglie e delle associazioni.
4. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei valori e delle tradizioni della sua storia.
5. Il Comune ha potestà normativa e la esercita secondo le previsioni statutarie, entro i principi della legislazione nazionale. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune, sulla base del proprio ordinamento, ha autonomia impositiva e finanziaria.
6. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione si ispirano a principi di sussidiarietà, autonomia, collaborazione, cooperazione ed associazionismo, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.
7. Il Comune tutela la sua denominazione: la stessa potrà essere modificata solo con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
8. La comunità di Castagneto Carducci trae dalla sua storia, ricca di lotte e di rivendicazioni per la difesa della propria autonomia e per i diritti civili, i valori culturali per affermare la propria volontà di autodeterminazione e riconosce il diritto di tutti i cittadini a fruire delle bellezze e delle risorse paesaggistiche ed ambientali del proprio territorio.
9. Il Comune di Castagneto Carducci, attraverso l'azione politica ed amministrativa, riafferma e concretizza i valori ed i principi contenuti nella Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza al nazi fascismo; ripudia qualsiasi dittatura; riconosce e si ispira ai valori universali della libertà, della giustizia, della solidarietà, della democrazia e della pace; riconosce e si considera parte attiva nel processo di costruzione dell'unità dei popoli europei.

ART. 2 - Territorio

1. Il Comune di Castagneto, denominato Castagneto Carducci dal 24 novembre 1907, in onore del poeta Giosuè Carducci, premio Nobel per la letteratura nel 1906, che qui visse nella sua fanciullezza (1838 - 1848), è uno dei Comuni della Provincia di Livorno nella Regione Toscana.
2. Il Comune di Castagneto Carducci comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. E' posto ad altitudine di mt. 194 s.l.m. e si estende per kmq. 142,29.
3. Il territorio di Castagneto Carducci comprende le frazioni di:
Castagneto Carducci (Capoluogo), Donoratico, Bolgheri e Marina di Castagneto Donoratico (così denominata con deliberazione consiliare n. 80 del 16/5/1969).



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



4. Il Comune di Castagneto Carducci è bagnato dal Mar Ligure, ed è caratterizzato da un vasto e fine arenile e da un'ampia fascia di alta pineta costiera che si estende fino ai confini dei Comuni di Bibbona a settentrione e di San Vincenzo a meridione. Confina ad oriente con i Comuni di Monteverdi Marittimo (Pisa), Sassetta e Suvereto, attraverso un esteso territorio collinare boscato intervallato da coltivazioni di vigneti ed oliveti.
5. La popolazione residente al 31/12/2023 è di 8.699 abitanti.
6. Nel Capoluogo, presso il Palazzo Comunale, è posta la sede del Comune ove di norma si riunisce la Giunta Comunale. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma presso la Sala Falcone e Borsellino, ubicata nel Capoluogo, in via dei Molini.
7. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.
8. Gli uffici possono avere sede anche fuori dal Capoluogo.
9. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono approvate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

ART. 3 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, il seguente stemma: un castagno sradicato sorretto da due leoni affrontati e controrampanti, al naturale, su fondo argento, inserito in uno scudo.
2. Il gonfalone del Comune è costituito da: drappo partito di rosso e bianco e bande orizzontali con iscrizione centrata in alto in oro, Comune di Castagneto Carducci, caricato dello stemma comunale sormontato da corona murale a nove merli e ornato da ramoscelli di alloro e di quercia fruttati uniti al centro da fiocco rosso. La parte terminale è a tre bandoni scalati al centro ornati di ricami e frange dorate.
3. L'Amministrazione Comunale può utilizzare il gonfalone in occasione di proprie manifestazioni pubbliche.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre, nell'ambito del pubblico interesse, che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune deve essere autorizzato dalla Giunta e rispondere ad un pubblico interesse.

ART. 4 - Funzioni del Comune

1. Il Comune ha potestà di governo per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative che riguardano il proprio territorio e la propria popolazione, salvo quelle espressamente inibite per legge.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie che esercita attraverso la potestà normativa ed organizzativa di cui al presente statuto, nonché, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, degli accordi che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione tra le stesse. Esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione perseguendo la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del proprio territorio.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono: l'assetto e l'utilizzazione del territorio, la salvaguardia ambientale e paesaggistica, lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti civili di tutti i cittadini. Ispira la propria azione al principio di solidarietà,



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



operando per l'affermazione dei diritti, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) garantisce la parità giuridica, sociale ed economica di ambo i sessi ed opera, anche attraverso l'adozione di azioni positive, per il perseguimento di una politica di pari opportunità, di riequilibrio della rappresentanza maschile e femminile nei diversi organi istituzionali e rappresentativi e la valorizzazione della differenza di genere. Ispira ai suddetti principi l'organizzazione dell'Ente, con particolare riguardo ai diversi tempi di vita e di lavoro, alla salvaguardia della salute ed alla tutela della maternità e della paternità.

b) garantisce il diritto alla salute attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela ed alla salubrità dell'ambiente. Opera per creare le condizioni di permanenza degli anziani sul proprio territorio potenziando il servizio di assistenza domiciliare.

Attua i servizi di assistenza sociale al fine di rimuovere le forme di disagio sociale e personale, anche eliminando le barriere architettoniche negli edifici, in direzione degli invalidi, degli inabili, dei minori, articolando i servizi democraticamente ed avvalendosi dell'apporto delle associazioni sociali e del volontariato, operando per stimolarne la crescita e raccordarne l'attività. Agisce perché siano assicurati a tutti i cittadini i servizi sociali: la casa, i trasporti, le attività culturali, sportive e ricreative soprattutto in rapporto alle esigenze dei nuclei familiari, della gioventù e degli anziani. Ritiene la promozione della pratica sportiva di base elemento qualificante della propria attività ed uno tra i primari bisogni della popolazione. Si attiva per il potenziamento degli impianti sportivi e per la ricerca di nuovi spazi di fruibilità.

c) garantisce che l'utilizzazione del territorio sia rivolta alla protezione dell'ambiente e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future. Tutela il mantenimento dell'integrità della fascia pinetata costiera e delle colline rispetto ad insediamenti umani, infrastrutturali e produttivi che ne possano compromettere l'equilibrio. Promuove ed attua un organico assetto territoriale ed ambientale nel quadro di un equilibrato rapporto tra il mare, la collina e la campagna, subordinando a queste necessità anche interventi relativi ad opere di interesse generale. Interviene per attuare i piani di difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, nonché per regolare il flusso. Ritiene che futuri insediamenti produttivi debbano essere compatibili con i principi sopra esposti.

d) promuove la tutela del patrimonio ambientale, storico, culturale, artistico, archivistico, archeologico ed architettonico, inserendo apposite norme regolamentari di salvaguardia e garantendone il godimento da parte della collettività anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse.

e) detta indirizzi e criteri per favorire l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività dei servizi da rendere al consumatore. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e favorendo l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una equa remunerazione del lavoro. Sostiene lo sviluppo del turismo, riconoscendo ad esso funzione preminente per l'economia della comunità. Promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi. Assume iniziative di promozione e di valorizzazione dell'offerta turistica rivolta a tutte le fasce sociali anche attraverso la qualificazione professionale degli operatori addetti alle attività ed ai servizi informativi.

f) promuove iniziative per un giusto riassetto produttivo del settore agricolo; riconosce nelle proprietà e nelle imprese individuali ed associate dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell'agricoltura castagnetana; interviene a sostegno della professionalità dei lavoratori che operano nell'agricoltura ed alla valorizzazione della qualità delle produzioni.

g) promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione e promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio ed alla cultura per tutti i cittadini mantenendo e sviluppando in particolare, specie tra i giovani, le tradizionali strutture di formazione musicale, dei servizi bibliotecari ed archivistici.

h) assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione dell'attività programmatica dell'Ente, favorendo anche l'espansione di relazioni culturali ed economiche della propria comunità con l'estero.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



5. Il Comune di Castagneto Carducci ispira la propria azione al principio di solidarietà e si riconosce Comune operatore di pace.

ART. 5 - Partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle scelte programmatiche ed amministrative e ne promuove l'esercizio, in conformità ai principi dello statuto, in attuazione della normativa nazionale e regionale.
2. Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità locale.
3. Prevede il referendum consultivo tra le forme di partecipazione popolare.

ART. 6 - Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme dello statuto.
2. Gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
3. Esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione nell'ambito e nei limiti degli stanziamenti concordati all'atto della delega per assicurarne la copertura finanziaria. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
5. Consente alla Regione di avvalersi degli uffici comunali secondo i principi di cui al comma 4.

ART. 7 - Albo Pretorio

1. Il Comune cura, nelle forme previste dalla legge, la pubblicazione delle delibere, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Responsabile del Servizio Segreteria dispone circa la pubblicazione degli atti, avvalendosi di un messo o dipendente comunale.

ART. 8 - Lo Statuto

1. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale con il concorso delle rappresentanze della comunità organizzata, è l'atto fondamentale che determina l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell'ambito dei principi della Costituzione e delle leggi della Repubblica, ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



2. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, al fine di assicurare costante coerenza tra la propria normativa e le esigenze economiche, sociali e civili della comunità.
3. Il procedimento per le modifiche, integrazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, deve prevedere idonee forme di consultazione della popolazione, le cui modalità organizzative saranno determinate nel regolamento di partecipazione.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
5. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
6. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello stesso o dell'ultima modifica, né nel trimestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale, salvo diversi e specifici obblighi di legge.
7. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio Comunale per le modifiche statutarie totali o parziali, oltre al Consiglio stesso:
 - a) la Giunta Comunale;
 - b) i singoli consiglieri;
 - c) almeno il 10% di cittadini elettori.
8. Nella ipotesi di cui al punto c) si applica la stessa disciplina prevista per l'ammissibilità delle proposte dei referendum consultivi.
9. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non sia trascorso almeno un anno dalla deliberazione del mancato accoglimento.
10. Il Comune assicura la massima conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

ART. 9 - Potestà regolamentare

1. I Regolamenti comunali devono rispondere ai principi della Costituzione italiana, della normativa della Comunità Europea, della legislazione in materia di ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto.
2. Il Comune emana regolamenti:
 - a. sulla propria organizzazione
 - b. per le materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto
 - c. per le materie in cui manchi la disciplina di legge o di atti aventi forza di legge
 - d. nelle materie in cui esercita funzioni.
3. Al fine di realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti dovranno essere coordinate tra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
4. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune e sono approvati dagli organi competenti per legge, ai quali spetta anche la relativa modifica ed abrogazione.
5. Un atto generale per avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
6. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme, oppure nel loro insieme qualora il Consiglio Comunale accolga la conforme proposta della commissione o di un consigliere.
7. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini secondo le previsioni statutarie del Titolo III.
8. I regolamenti entrano in vigore quando diventi esecutiva la relativa deliberazione di approvazione, che non può comunque essere dichiarata immediatamente eseguibile.
9. L'Amministrazione, avvalendosi della struttura burocratica competente per materia, deve provvedere ad un'ampia e adeguata pubblicizzazione, a seconda dei soggetti interessati, dei Regolamenti dell'Ente, onde consentirne la conoscenza e quindi il rispetto.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



10. I regolamenti sono inseriti nell'apposita raccolta e tenuti a disposizione del pubblico perché possa prenderne cognizione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione Trasparenza.

ART. 10 - Attività di programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo, il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente, secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari. Favorisce la sovracomunalità come riferimento per la programmazione e pianificazione, nell'ambito delle direttive regionali e provinciali, nel rispetto e per la valorizzazione delle specificità locali.

ART. 11 - Attività di indirizzo politico e attività amministrativa

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Ai soggetti che esercitano le funzioni dirigenziali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti negli atti di indirizzo politico. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa.

3. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, della partecipazione democratica, dell'imparzialità, della trasparenza delle decisioni e degli atti e della semplificazione delle procedure.

4. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione dell'Ente e della sua dirigenza.

5. Apposite norme dello statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 12 - Attività contrattuale

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare adottata dal Funzionario Responsabile, indicante :

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



ART. 13 - Tutela degli interessi della Comunità

1. L'organo esecutivo decide circa la resistenza o la costituzione in giudizio per cause relative al Comune.
2. Il Sindaco può intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 14 - Organi

1. Sono organi istituzionali del Comune, che esercitano le loro competenze nell'ambito delle normative vigenti, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco. Spettano agli organi istituzionali suddetti le funzioni di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto che ne regolano, altresì, le attribuzioni ed i rapporti.
2. Sono organi gestionali del Comune i componenti della struttura burocratica dell'Ente incaricati delle funzioni dirigenziali secondo le norme di organizzazione dell'Ente stesso.

Capo I - CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI

ART. 15 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
5. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, i criteri guida per la loro concreta attuazione, le risorse e gli strumenti dell'azione e le prescrizioni da osservare, nonché l'individuazione di quegli elementi la cui variazione richieda di nuovo l'approvazione del Consiglio. Non dovranno contenere determinazioni di carattere attuativo o di dettaglio, di mera esecuzione, già previste in atti fondamentali, di ordinaria amministrazione di funzioni e servizi quando non corrispondono alla funzione di indirizzo e di controllo, salvo diverse previsioni di legge.
6. Il Consiglio Comunale può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità, gli orientamenti ed i principi informatori della propria attività presenti al suo interno, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale,



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



economico e culturale, interpretando, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e internazionale.

7. Il Consiglio Comunale provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso commissioni ed organismi pubblici, enti, aziende, istituzioni, consorzi e società. Provvede in seduta pubblica e a votazione palese, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso commissioni ed organismi pubblici, enti, aziende, istituzioni, consorzi e società ad esso espressamente riservate dalla legge, esprimendo all'atto della nomina od anche successivamente, gli indirizzi per orientarne l'azione secondo le linee programmatiche del Comune.

8. Negli adempimenti previsti dal comma che precede dovranno essere assicurate condizioni di pari opportunità.

ART. 16 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.

ART. 17 - Indirizzi generali di governo

1. Entro 45 giorni dalla data dell'insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Consiglio discute ed approva, con voto palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in apposito documento gli indirizzi generali di governo per il quinquennio successivo.

3. Tale documento viene pubblicato all'albo e tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne cognizione ed ottenerne copia. Potrà altresì essere pubblicizzato con altre forme ritenute più idonee.

4. La verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche viene effettuata in occasione del riequilibrio annuale di Bilancio.

5. Al termine del mandato il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è portato in approvazione nell'ultima seduta del Consiglio.

ART. 18 - Funzioni di controllo del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sui conti consuntivi, sulle relazioni della Giunta e del revisore dei conti, sui rendiconti previsti in atti fondamentali e sull'attività degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



2. Nei confronti delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti, l'attività di controllo e di vigilanza è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuna di esse.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza della attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al comma precedenti con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati.

ART. 19 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Si riunisce in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione in sessione straordinaria deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3. In caso di inadempienza provvede il Prefetto, previa diffida.

5. In aggiunta alle questioni oggetto della richiesta potranno essere inseriti all'ordine del giorno della seduta straordinaria anche altri argomenti.

6. E' convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indifferibili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.

8. L'Amministrazione, per consentire il pieno esercizio delle funzioni ai consiglieri, deve garantire agli stessi la conoscenza della convocazione del Consiglio e del relativo ordine del giorno secondo i tempi e le modalità stabilite nel Regolamento per il Funzionamento del Consiglio.

9. Il Regolamento deve prevedere forme e tempi di conoscenza che coniughino le esigenze di efficienza ed efficacia delle decisioni dell'Amministrazione con quelle relative alla piena conoscenza degli argomenti per lo svolgimento del mandato elettorale.

10. Il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio e della Giunta dovrà inoltre prevedere:

- a) La convocazione e lo svolgimento della prima seduta consiliare
- b) Il numero dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
- c) La disciplina dei casi di esclusione della pubblicità delle sedute
- d) Il dovere di astensione degli amministratori (consiglieri, assessori e sindaco)
- e) Il sistema di votazione
- f) Il regime della redazione e dell'approvazione dei verbali
- g) La disciplina dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio
- h) Le modalità di accertamento dell'impedimento permanente degli amministratori.

ART. 20 - Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. Lo stato giuridico, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, le dimissioni e la sostituzione sono regolati dalla legge.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I Consiglieri hanno inoltre diritto di ottenere da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio.
6. Il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio e della Giunta deve prevedere le modalità per:
 - a) l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri
 - b) l'esercizio del diritto di iniziativa.
7. Il Comune sulla base dell'ordinamento vigente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura il rimborso delle spese legali sostenute dai consiglieri, dagli assessori e dal Sindaco, che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente.
8. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
9. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sessioni ordinarie consecutive sono dichiarati decaduti.
10. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di giorni venti dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Al Consigliere è comunque consentito di presentare una memoria scritta volta a far valere le sue cause giustificative, da far pervenire all'Ente entro dieci giorni dalla notifica della proposta.

ART. 21 - Trasparenza nelle cariche elettive

1. Il Comune applica il principio della trasparenza anche per le cariche elettive e pertanto i membri del Consiglio Comunale sono tenuti, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio, a dichiarare la propria appartenenza ad associazioni.

ART. 22 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. E' prevista la conferenza dei capigruppo, all'interno della quale il Sindaco anticipa gli argomenti da trattare nelle sedute consiliari successive.
4. I capigruppo hanno il dovere di estendere l'informativa ai consiglieri che fanno parte dei relativi gruppi.
5. L'attività e le norme di funzionamento dei gruppi e della conferenza dei capigruppo e quanto altro previsto dal presente articolo sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



ART. 23 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno le commissioni consiliari permanenti. Il regolamento definisce il numero e la composizione delle stesse tenendo comunque conto della rappresentanza proporzionale dei singoli gruppi ed assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo, nonché la competenza, le norme di funzionamento e le forme di esclusione di pubblicità dei lavori.
2. Le commissioni consiliari permanenti esercitano funzione preparatoria sugli atti inerenti alle materie di competenza consiliare e concorrono allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio. Hanno, altresì, funzione consultiva per tutti i casi contemplati dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.
3. I presidenti delle commissioni sono eletti nella prima riunione, convocata dal Sindaco. L'ufficio di presidente di commissione è incompatibile con quello di Sindaco ed assessore.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone necessarie alla funzione preparatoria degli atti anche ai fini di vigilanza sull'attuazione degli stessi. Si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti, nei limiti delle disponibilità di Bilancio.
5. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende di cui l'Ente fa parte.
6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi e decisionali.

ART. 24 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, o su richiesta espressa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, commissioni speciali per svolgere indagini conoscitive e inchieste sulla regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, nonché più in generale, per svolgere attività di studio e di ricerca su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare, il termine per la conclusione dei lavori e le modalità di funzionamento.
3. La presidenza delle commissioni consiliari speciali istituite per fini di controllo o di garanzia è attribuita alle minoranze, secondo le modalità fissate dal Regolamento.

ART. 25 - Commissione per la pari opportunità

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 4 dello Statuto è istituita la commissione comunale per la pari opportunità fra uomo e donna per l'attuazione dei principi di parità e di uguaglianza.
2. Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette riferite alla condizione femminile ed ogni ostacolo che di fatto limiti la effettiva uguaglianza tra cittadini di sesso diverso, nel lavoro,



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



nella famiglia, nella vita sociale, adottando e promuovendo azioni positive per la realizzazione di tali obiettivi.

3. Il regolamento stabilisce le attribuzioni, la composizione e le norme di funzionamento.

Capo II - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 26 - Ruolo e funzioni della Giunta Comunale

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
3. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
4. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
5. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
6. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte per l'adozione di atti che appartengono alla sua competenza.
7. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

ART. 27 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e dagli assessori, tra cui il vice Sindaco, in numero stabilito dalla vigente normativa.
2. Nel caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco.
3. Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra i membri del Consiglio Comunale ovvero tra i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori extra consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori consiglieri; sono invitati alle sedute del Consiglio con facoltà di relazionare in merito agli affari inerenti il loro assessorato, senza diritto di voto.
4. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata la presenza di ambo i sessi.
5. Le sedute della Giunta Comunale **non** sono pubbliche.
6. Il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio e della Giunta dovrà prevedere:
 - a) il regime delle incompatibilità con la carica di assessore
 - b) la disciplina circa i provvedimenti di nomina e l'assegnazione degli assessorati da parte del Sindaco
 - c) le modalità di funzionamento della Giunta
 - d) il procedimento relativo alla mozione di sfiducia
 - e) la cessazione degli Amministratori
 - f) le competenze della Giunta
 - g) il numero legale necessario per le sedute.
7. Gli assessori, anche se di nomina esterna, sono tenuti al rispetto della norma statutaria della trasparenza, di cui all'art. 21.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



ART. 28 - Vice Sindaco

1. Il Sindaco in sede di nomina dei componenti la Giunta, attribuisce con separato provvedimento, le funzioni di vice Sindaco ad un assessore, tra i consiglieri eletti.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco, in caso di assenza, impedimento, nonché di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo.
3. Ove il vice Sindaco si dimetta da tali funzioni od in caso le stesse gli vengano revocate, il Sindaco provvede a conferire le stesse ad altro consigliere, dandone comunicazione al Consiglio.

Capo III - IL SINDACO

ART. 29 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed esercita le funzioni sia come capo dell'Amministrazione Comunale sia come Ufficiale di Governo.
2. Il Sindaco inizia ad esercitare ambo le funzioni dal momento della proclamazione.
3. Il Sindaco non può ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. Si deve inoltre astenersi dall'esercitare attività professionale, nell'ambito del territorio comunale, in materia di edilizia, sia pubblica che privata.
4. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
5. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
6. Quale presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento.
7. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
8. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
9. Quale presidente della Giunta ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico, assicurando la collegialità delle decisioni.
10. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Comunale, vigilando sulla generale attività del Comune.
11. Sovrintende al servizio di polizia comunale.
12. Quale ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.
13. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
14. Esercita le attribuzioni in relazione alla propria competenza, previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
15. Provvede, per quanto di sua competenza, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso commissioni ed organismi pubblici, enti, aziende, istituzioni,



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



consorzi e società, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

16. Firma le ordinanze contingibili ed urgenti ed indice i referendum comunali.
17. Rappresenta il Comune nell'iniziativa ed approvazione degli accordi di programma.
18. Rappresenta il Comune in giudizio, salva la possibilità di delega ad altri soggetti.

ART. 30 - Deleghe

1. Tra gli organi del Comune è ammessa delega, totale o parziale, esclusivamente da parte del Sindaco.
2. La delega per materie generali, è conferita dal Sindaco agli Assessori.
3. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri di seguire specifici argomenti o programmi, utili per l'esercizio delle funzioni dell'Ente, purché non vengano delegati poteri assimilabili a quelli degli assessori o dei dirigenti.
4. Le deleghe di cui ai precedenti commi, le loro eventuali modifiche e revoche devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco può, con atto scritto, delegare i consiglieri o gli amministratori a rappresentare l'Ente in cerimonie o occasioni pubbliche ed in questo caso i delegati sono autorizzati ad indossare la fascia tricolore. Per il vicesindaco non è necessaria la delega.
6. Il Sindaco può, con atto scritto, espresso e non generico, delegare gli amministratori, i dipendenti o terzi incaricati, a stare in giudizio per l'Ente ed a rappresentarlo nei casi di contenzioso.
7. Il Sindaco può, con atto scritto, per il migliore esercizio delle attività, delegare, totalmente o parzialmente, amministratori e dipendenti alle funzioni di ufficiale di anagrafe, stato civile ed alle altre funzioni delle quali è titolare per conto dello Stato.
8. Gli Assessori, cui sia stata conferita delega, la sottoscriveranno per ricevuta ed accettazione.
9. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati, secondo la delega conferita.
10. Non possono comunque essere oggetto di delega le funzioni di cui al comma 15, 16, 17, ~~18~~ del precedente art. 29, oltre ai compiti di convocazione della prima seduta consiliare, di nomina e revoca di assessori e vicesindaco, di nomina dei Responsabili degli uffici e dei Servizi.
11. Il conferimento della delega comporta il trasferimento della competenza, fino alla revoca.
12. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo nell'esercizio della competenza da parte del delegato.
13. Nel rilascio delle deleghe, il Sindaco uniformerà i propri provvedimenti al principio della separazione dei ruoli, per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa agli organi burocratici.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 31 - Criteri direttivi

1. In attuazione del principio costituzionalmente sancito del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, è riconosciuta ai cittadini singoli ed associati l'effettiva partecipazione democratica all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità, al fine di conseguire:
 - a) maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali;



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



- b) maggiore tutela dei diritti dei cittadini;
- c) maggiore collaborazione dei cittadini con le istituzioni nella soluzione delle istanze di base.
- 2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura e promuove la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, ai quali viene riconosciuta la rappresentanza generale degli interessi dei lavoratori, delle altre associazioni e organizzazioni sociali.
- 3. Ai sensi del presente Statuto, ove non sia fatta altra esplicita indicazione, si considerano cittadini i residenti nel Comune nonché coloro che, per ragioni di lavoro, studio od utenza dei servizi abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale. A questi ultimi, nonché ai cittadini residenti di età non inferiore ad anni sedici, è rilasciato, su richiesta, un documento che abilita all'esercizio dei diritti di cui al presente titolo.
- 4. Il Regolamento di Partecipazione disciplina le modalità di esercizio del diritto di partecipazione di cui al precedente comma.

Capo I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 32 - Forme associative

- 1. E' istituito un albo comunale ove vengono iscritte, a domanda, le associazioni operanti nel territorio comunale, liberamente costituite senza scopo di lucro, che per previsioni statutarie dispongono di organi democraticamente eletti.
- 2. L'Ente valorizza le finalità delle associazioni iscritte all'albo anche tramite l'erogazione di vantaggi economici, diretti o indiretti, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ovvero attraverso la concessione in uso di locali o terreni, previa stipula di specifiche convenzioni, allo scopo di favorire lo sviluppo socio economico, civile e culturale della comunità.
- 3. Per il conseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalità socio culturali, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con una o più associazioni iscritte all'albo.
- 4. Il Comune promuove la formazione di libere forme associative con il compito di concorrere alla gestione dei servizi a domanda individuale che possono costituirsi in comitati di gestione. Apposita deliberazione definirà le funzioni, gli organi rappresentativi, i mezzi, le modalità e le procedure.
- 5. Compatibilmente con le proprie disponibilità d'organico, l'ente si adopera per creare forme di raccordo e strutture idonee a sostegno dell'operato delle forme associative nel loro autonomo rapporto con la realtà territoriale.
- 6. L'Ente garantisce in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia, l'informazione e la parità di trattamento tra le varie associazioni.

ART. 33 - Consulte tematiche

- 1. Per concretizzare e sviluppare la rappresentanza di tutti quegli organismi e singoli cittadini che, localmente hanno una conoscenza ed esperienza acquisita in determinati campi di attività ed al fine di promuovere, integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi su competenze specifiche, è prevista la costituzione di consulte tematiche.
- 2. Alle consulte, nei rispettivi settori di competenza, sono attribuite le seguenti funzioni partecipative:



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



- a) avanzamento di rilievi e proposte, sollecitazione di risposte;
 - b) invio di relazioni o risoluzioni al Consiglio Comunale;
 - c) richiesta di emendamenti o modifiche di atti amministrativi ;
 - d) collaborazione e verifica della concreta attuazione della programmazione adottata dall'Ente ;
 - e) emissione di pareri facoltativi su argomenti inerenti il settore di intervento delle varie consulte, su richiesta dell'Amministrazione comunale.
3. Il Regolamento di Partecipazione individua le modalità di formazione delle consulte e le norme interne di organizzazione, di funzionamento e di accesso agli atti.
4. Le riunioni delle Consulte sono pubbliche e l'avviso della convocazione viene adeguatamente pubblicizzato.

ART. 34 - Assemblea dei cittadini

- 1. Appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi, il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà, secondo le norme costituzionali, per il libero svolgimento in forme democratiche di attività sportive, ricreative, politiche e sociali.
- 2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione, su richiesta, strutture e spazi idonei.

ART. 35 - Assemblea dei migranti

- 1. E' istituita un'Assemblea dei migranti, che elegge al suo interno un Presidente, come rappresentante della stessa e con diritto a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale.
- 2. Il Presidente dell'Assemblea dei migranti ha diritto di informazione sugli argomenti materia di discussione in Consiglio Comunale, di partecipare alle sedute Consiliari ed ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti e delle Commissioni Speciali, di intervenire ma senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute e senza diritto di voto. Ha inoltre il diritto di iniziativa che si esplica con la proposta all'Amministrazione Comunale di ordini del giorno, mozioni e delibere. Può presentare interrogazioni al Consiglio Comunale, cui l'Amministrazione risponde secondo le modalità previste nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 3. L'Amministrazione Comunale si rapporta all'Assemblea come riferimento per l'analisi delle tematiche e delle esigenze dei migranti e come fonte di stimolo per l'adozione di politiche in merito.
- 4. L'Assemblea dei migranti costituisce un punto di riferimento per le attività di informazione, di aggregazione e di confronto sulle problematiche della presenza degli stranieri nel Comune di Castagneto Carducci sotto i diversi aspetti dell'istruzione, del lavoro, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire il dialogo e l'integrazione tra le diverse culture e la prevenzione di tutte le forme di xenofobia, razzismo, prevaricazione, violenza, per l'affermazione dei diritti della persona umana.
- 5. Apposito Regolamento Comunale ne disciplina le modalità di costituzione e funzionamento.

ART. 36 - Istanze e petizioni

- 1. I cittadini singoli od in forma collettiva e gli organismi associativi, possono rivolgere istanze e petizioni al Sindaco per chiedere provvedimenti ed esporre comuni necessità con riferimenti a



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



problemi di rilevanza cittadina, o per chiedere ragioni su comportamenti ed aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta alle istanze ed alle petizioni viene fornita, entro il termine massimo di trenta giorni, dall'organo politico, o dal tecnico competente a seconda della natura politica o gestionale della stessa.

3. E' fatto obbligo di comunicare la decisione al proponente, illustrando le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento dell'istanza o della petizione.

4. Il regolamento disciplina ogni altro aspetto e modalità di proposizione e di risposta, nonché la forma di pubblicizzazione e di intervento dei proponenti nella fase istruttoria.

ART. 37 - Proposte

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di atti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione all'Amministrazione Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. Sono escluse dall'esercizio di diritto di iniziativa le seguenti materie :

- a) bilancio di previsione;
- b) procedimenti tributari;
- c) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze e provvedimenti ad esse inerenti;
- d) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- e) funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il Regolamento di Partecipazione disciplina i tempi e le modalità di presentazione, i termini entro i quali l'organo competente dovrà esprimersi sulla stessa, le forme di controllo da parte dei proponenti, le eventuali ipotesi di accordo, nonché ogni altro aspetto inerente l'esercizio di tale iniziativa.

4. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Capo II - REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 38 - Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richiedano almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il regolamento può prevedere, per casi speciali, l'allargamento della base elettorale.

5. E' istituita dal regolamento una commissione tecnica, con competenza e qualificazione giuridica, al fine della determinazione dell'ammissibilità dei referendum e delle altre controversie ad essi relative, fatto salvo ogni diritto di ricorrere alle sedi giurisdizionali contro le decisioni assunte. Il giudizio di ammissibilità avviene precedentemente alla raccolta delle firme.

6. Non è ammesso referendum:

- a) nei casi previsti dall'articolo 37 comma 2,



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



b) su quanto contrasti con i principi fondamentali della Costituzione e dello statuto.

7. Il referendum deve avere luogo entro novanta giorni successivi alla richiesta e non può coincidere con operazioni di voto comunali o provinciali.

8. Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 39 - Comitato promotore

1. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento di referendum.

2. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione comunale sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.

3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento il Comune può modificare, con espliciti provvedimenti, le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.

4. Il regolamento determina la composizione ed i poteri del comitato promotore del referendum.

ART. 40 - Efficacia del referendum

1. Quando l'atto non sia stato ancora eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, il Sindaco, salvo quanto disposto dal comma successivo, nell'atto di indizione del referendum consultivo, può disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento.

2. Se il provvedimento oggetto di richiesta referendaria rientra nella competenza consiliare, la sospensione dell'efficacia è disposta dal Consiglio stesso.

3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, l'organo competente adotta i relativi e conseguenti atti amministrativi.

4. Qualora al referendum abbia partecipato almeno il 50 % degli aventi diritto, il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere disposto con adeguate motivazioni ove siano evidenziati tutti gli elementi di interesse generale che hanno determinato tale decisione.

5. Se al referendum ha partecipato meno del 50 % degli aventi diritto, l'organo competente assumerà come indicative le risultanze referendarie.

6. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nel regolamento di partecipazione.

Capo III - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 41 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune si dota di apposite regole per disciplinare i procedimenti e la partecipazione all'attività amministrativa, basate sui seguenti criteri e principi:

- a) Semplificazione dei procedimenti per i cittadini
- b) Distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e gestionale
- c) Responsabilizzazione dei dipendenti.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



2. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
3. Si riconosce il diritto a partecipare ai procedimenti, oltre che agli interessati ed ai controinteressati, come portatori di interessi giuridicamente rilevanti, agli Assessori, anche esterni, ai Consiglieri Comunali ed al Difensore Civico, nell'esercizio del loro mandato.
4. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie, scritti o documenti pertinenti all'oggetto del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare. Possono altresì chiedere di essere sentiti dagli organi competenti anche per l'eventuale prospettazione di accordi purché finalizzati al pubblico interesse.
5. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità della pubblicità dell'inizio del procedimento quando l'individuazione dei singoli soggetti interessati risulti particolarmente complessa od onerosa e possa causare il blocco del procedimento in questione.

ART. 42 - Azione popolare sostitutiva

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa degli interessi dell'Ente.
2. La Giunta Comunale, avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono le ragioni di opportunità e le condizioni di interesse pubblico per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente.

Capo IV - DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

ART. 43 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Gli atti pubblici che contengono dati sensibili vengono pubblicati per estratto. Agli atti vengono conservati gli originali redatti per intero e l'accesso a questi viene consentito ai soggetti che in proposito abbiano un interesse giuridicamente rilevante.
3. L'Amministrazione comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere in generale a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nonché alle informazioni di cui essa è in possesso relativamente alla propria attività e da quella posta in essere da enti, aziende ed organismi dipendenti. L'informazione deve essere resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi od imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.
5. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbano prenderne visione per curare o difendere i loro interessi giuridici.
6. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e dei regolamenti comunali.
7. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio di cui all'art. 7, la Giunta può



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



istituire servizi di informazione dei cittadini od utilizzare i mezzi di comunicazione più idonei per renderne capillarmente diffusa l'informazione, anche utilizzando il sito internet del Comune.

ART. 44 - Diritto di accesso

1. Il Comune si dota di apposito Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, agli atti ed alle informazioni, sulla base dei seguenti principi:

- a) sono pubblici tutti gli atti per i quali le normative o l'Amministrazione stabiliscano la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune
- b) previsione di una forma di accesso semplificato, denominata "accesso informale" per tutti gli atti pubblici dell'Amministrazione
- c) responsabilizzazione dei dipendenti circa il diritto di accesso
- d) massima riduzione possibile dei costi per esercitare l'accesso
- e) utilizzo di tutte le forme tecnologiche a disposizione dell'Amministrazione per garantire il diritto all'accesso
- f) distinzione tra esclusione temporanea e definitiva del diritto di accesso, facendo salvo comunque il diritto alla cura e difesa di interessi giuridici.

Capo V – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 45 – Il difensore civico

1. Le funzioni del difensore civico, per i cittadini del Comune di Castagneto Carducci, sono svolte dal difensore civico territoriale.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

ART. 46 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione per piani di lavoro e per programmi;
- b) analisi ed individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro, del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato, anche attraverso un idoneo sistema di valutazione;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) responsabilizzazione dei dipendenti, sulla base della separazione dei ruoli tra direzione politica e perseguimento gestionale degli obiettivi assegnati;
- e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



- f) valorizzazione e sviluppo delle professionalità mediante un processo formativo continuo, attraverso piani di formazione mirati e programmati nel tempo;
- g) funzionalità mediante l'utilizzazione di procedure semplici e snelle che consentano di operare nel perseguimento della buona amministrazione e dell'interesse pubblico, con l'eliminazione degli atti superflui e la semplificazione delle procedure;
- h) prevedere forme di comunicazione tra i vari uffici e tra la struttura burocratica e gli organi politici;
- i) il rispetto ed il mantenimento di corrette relazioni sindacali.

ART. 47 - Organizzazione degli uffici e del personale

- 1. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento.
- 2. Ciascun dipendente comunale è direttamente responsabile della qualità del lavoro svolto, dei tempi di esecuzione, dell'utilizzo ottimale delle risorse affidategli e svolge la propria attività con autonomia, compatibilmente con le direttive, istruzioni e prescrizioni tecniche impartitegli, nel rispetto dei principi dell'ordinamento.
- 3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
- 4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 48 - L'ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può essere realizzato in un unico atto regolamentare o in più atti, a seconda delle esigenze funzionali dell'amministrazione.
- 2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi:
 - a) individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna, compresa l'articolazione delle unità organizzative.
 - b) individua le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, il sistema dei rapporti reciproci tra le strutture dell'ente, ivi compreso il segretario generale, e tra queste e gli organi politici.
 - c) stabilisce il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni della conferenza dei responsabili di direzione.
 - d) disciplina la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, le procedure per l'assunzione del personale, le modalità di conferimento della titolarità degli uffici, le modalità per la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative al di fuori di quelle prestate per l'Ente, la materia disciplinare.
 - e) stabilisce le regole per il sistema di valutazione adottato dall'Ente.
 - f) disciplina le modalità di costituzione e di svolgimento degli incarichi, prevedendo norme tese a garantire il Comune sulla facoltà di rinnovo o di recesso in relazione alla valutazione del livello di conseguimento dei risultati, nonché del livello di efficienza, efficacia ed economicità raggiunto.
 - g) prevede e disciplina, laddove si renda necessario per il buon funzionamento dell'Ente, l'istituzione della dirigenza, del Vice Segretario e di Unità di Staff, con copertura anche mediante la stipula di contratti a tempo determinato.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



ART. 49 - Funzioni di direzione

1. Esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'Ente.
2. Al funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse preventivamente assegnate, del personale e di mezzi allo stesso demandati.
3. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4. Ai soggetti incaricati di funzioni di direzione sono attribuiti, oltre a quanto stabilito dalla normativa in vigore, i seguenti compiti:
 - a) formulare proposte ed esprimere pareri al Segretario e/o al Sindaco;
 - b) partecipare attivamente, facendosi anche promotore, agli incontri di lavoro;
 - c) dirigere, controllare e coordinare l'attività degli uffici che da essi dipendono;
 - d) provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
 - e) nominare i responsabili delle unità organizzative più o meno complesse ed i responsabili dei procedimenti, sentito il Sindaco e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge, dall'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 50 - Incarichi di direzione

1. Il Sindaco, nel rispetto delle norme vigenti, dello statuto e secondo le modalità previste dall'ordinamento degli uffici e dei servizi, provvede al conferimento a tempo determinato degli incarichi di direzione dei vertici dell'Ente.

ART. 51 - Incarichi esterni

1. Gli incarichi di direzione dei vertici dell'Ente e per alte specializzazioni possono essere conferiti dal Sindaco, anche al di fuori della dotazione organica, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato per un periodo massimo pari al mandato del Sindaco, secondo i limiti, i criteri e le modalità stabiliti nell'ordinamento degli uffici e dei servizi e qualora si richieda, per giustificate e specifiche esigenze, una rilevante esperienza o una qualificata professionalità acquisita all'esterno.
2. I soggetti incaricati ai sensi del presente articolo sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati fissati, per i quali sono comunque tenuti al rispetto delle norme e dell'ordinamento locale.

ART. 52 - Collaborazioni esterne

1. I rapporti di collaborazione esterna escludono ogni relazione gerarchica e sono regolamentati dagli atti di incarico o dai relativi contratti.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



ART. 53 - Conferenza dei responsabili di direzione

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili di direzione, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei responsabili di direzione, presieduta dal Segretario Comunale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'Ente per gli organi elettivi, per il Segretario e per i funzionari responsabili delle unità organizzative, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie, attuative e decisionali.
3. Qualora dall'attività della conferenza emerga la necessità di formalizzare le decisioni a valenza generale attraverso atti, questi vengono adottati con specifica disposizione del Segretario.

ART. 54 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge i compiti stabiliti dalla legge, collaborando e assistendo, con funzioni di consulenza giuridico amministrativa, gli organi politici e burocratici dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o equiparati e ne coordina l'attività.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 55 - Autonomia finanziaria e criteri generali

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe, nei limiti posti dalle norme vigenti, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
2. Il Comune adegua i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili, ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione, tendendo ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa pubblica, diretta al soddisfacimento dei loro legittimi interessi.
4. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
5. Possono prevedersi forme di contribuzione da parte dei cittadini per la realizzazione di opere, interventi ed attività di utilità particolare. La misura, la periodicità e le modalità di corresponsione di tali contributi saranno puntualmente determinate in apposita deliberazione da parte dell'organo competente.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



6. La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre tutti gli elementi di valutazione necessaria per conseguire le finalità di cui ai comma precedenti.

Art. 56 - Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n.212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
2. Per quanto compatibili, i principi indicati nel comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

ART. 57 – Programmazione e pianificazione

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato secondo le forme di legge.
2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi del bilancio previsti dalla legge.
3. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile.
4. Il Regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci e degli altri documenti correlati.
5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il revisore unico redige apposita relazione che accompagna la proposta di delibera del conto consuntivo, nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.

ART. 58 - Conservazione e gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, tramite i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza da parte di tutti i dipendenti dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzo e



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai rispettivi consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta Comunale designa il responsabile dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività degli stessi, od il loro affidamento in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative agli stessi.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono di norma essere concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe possono essere giustificate solo da motivi di interesse pubblico.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di delibera adottata dai rispettivi organi competenti quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o comunque si renda necessario provvedere in tal senso per esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. La competenza a deliberare l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni appartiene alla giunta, salvo quella riguardante i beni immobili che è riservata al consiglio.

ART. 59 - Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri, il revisore unico dei conti, avente i requisiti prescritti dalla legge.

2. Il Regolamento di contabilità ne dettaglierà i poteri, le forme di collaborazione con il Consiglio Comunale, le attribuzioni e le modalità con cui dovrà essere attuata - nel rispetto della legge e dello Statuto - l'attività di revisione.

3. Il Revisore unico esercita i compiti stabiliti dalla legge e può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio medesimo.

ART. 60 - Controllo di gestione

1. Il Comune dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazione e proposte, rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.

2. Al Regolamento di contabilità è commesso di disciplinare forme per il controllo di gestione, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, al fine di consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per il conseguimento dei risultati prefissati.

3. Il Sindaco, sentita la Giunta, approva criteri e parametri per la misurazione di indici di prestazione e ne valuta annualmente l'adeguatezza, tenendo conto della diversità delle prestazioni e della qualità dei servizi. Egli può individuare centri di costo per i quali attivare forme di rilevazione.

4. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



5. I risultati del controllo di gestione, accompagnato da apposita relazione della giunta, sono messi a disposizione del revisore dei conti e presentati dal Sindaco al Consiglio Comunale nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità.

ART. 61 - Tesoreria e concessionario della riscossione

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel territorio del Comune.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E FORME DI GESTIONE

ART. 62 - Servizi comunali

1. Il Comune provvede alla istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare i nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità. L'assunzione deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.
3. Al fine di valutare se le forme di gestione in atto siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto, il Comune procederà ad una ricognizione generale dei propri servizi.
4. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, dovranno essere opportunamente previste idonee forme di collegamento, di rapporto e di verifica fra il Comune e il soggetto gestore, al fine di assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
5. I servizi, la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune, sono stabiliti dalla legge.

ART. 63 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di altra forma di gestione.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



ART. 64 - Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica in conformità alle normative vigenti, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 65 - Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale possono essere effettuati a mezzo di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, che possono essere preposte anche a più servizi, demandando al Consiglio Comunale l'approvazione del relativo statuto.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali è disciplinato dalla legge, dal loro statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità; hanno l'obbligo di conseguire almeno il pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
4. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati di gestione, anche prevedendo nei rispettivi statuti appositi organi di revisione dei conti e forme autonome di verifica; provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
5. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il revisore, ove istituito.

ART. 66 - Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire, con atto motivato, le istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica, stabilendo, con apposito regolamento, le dotazioni dei beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili e le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dell'Ente. Ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti fondamentali e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

ART. 67 - Amministratori delle aziende e delle istituzioni



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



1. I componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali sono nominati con provvedimento del Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari. Per dette nomine, il Sindaco deve tener conto dei requisiti di professionalità definiti dai rispettivi regolamenti o statuti nonché di quelli stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina, tra i componenti dei consigli di amministrazione, i rispettivi presidenti.
3. I componenti dei consigli di amministrazione suddetti non possono essere consiglieri né assessori comunali dell'Ente. I predetti non possono, inoltre, svolgere attività incompatibile con gli scopi connessi alla carica.
4. Le dimissioni dei presidenti e dei componenti i consigli di amministrazione sono presentate al Sindaco che provvede alle relative sostituzioni.
5. La decadenza e la revoca del presidente e dei componenti i consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali sono di competenza del Sindaco, mediante atti da adottare in conformità dei rispettivi statuti e regolamenti.
6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
7. Dei provvedimenti di nomina, di decadenza e di revoca, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 68 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione o approvare la partecipazione a società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o a società per azioni, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Consiglio Comunale approva, in un apposito atto di convenzione, un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, conferendo al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi **di** **da** gestire abbiano interesse plurinominale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nel loro statuto verrà stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà di riservare tali nomine al Sindaco.
5. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
6. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
7. I Consiglieri comunali e gli Assessori non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
8. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
9. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



ART. 69 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite Convenzioni da stipularsi con i Comuni e/o la Provincia, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Gli enti contraenti possono concordare, nella convenzione, che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, in conformità a quanto stabilito ed alle intese fra i partecipanti.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale degli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART. 70 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, un'apposita convenzione, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio, della trasmissione degli atti fondamentali all'Ente.
4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 71 - Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi, e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti, il procedimento amministrativo ed ogni altro adempimento connesso.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti dei soggetti interessati, viene definito in un'apposita conferenza e viene approvato e pubblicato ai sensi di legge.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.